

Etichettatura dei prodotti alimentari: metodi e strumenti del controllo ufficiale per la verifica delle indicazioni obbligatorie e volontarie

Marina Mortara¹, Tiziana Civera², Margherita Gulino³, Carmela Di Mari³, Bartolomeo Avataneo³

¹ Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

² Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli studi di Torino

³ Azienda Sanitaria Locale TO5, Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Indirizzo per la corrispondenza

e-mail: marina.mortara@gmail.com

. Riassunto

L'Intesa 212/CSR del 10 Novembre 2016 ha stabilito le linee guida per il controllo ufficiale, ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004, ora abrogati dal Reg. (UE) 625/2017, norma che ha ampliato il campo di applicazione dei controlli ufficiali, stabilendo gli obblighi delle autorità competenti, attraverso procedure atte a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali, garantendo l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli. È oggetto di controllo ufficiale anche la conformità alle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti e del Reg. (CE) 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute. L'attività di verifica dell'etichettatura e la conformità delle indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti sulle etichette è una verifica di secondo livello proposta nell'ambito del Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) che programma le attività di controllo

ufficiale con l'obiettivo di tutelare la salute dei consumatori (sicurezza alimentare, presenza di allergeni) e gli interessi dei consumatori (qualità degli alimenti, diritto di scelta, informazioni in etichetta).

Lo studio intende verificare le indicazioni presenti nelle etichette alimentari, utilizzando le procedure operative promosse dalla sottocommissione regionale al corso di formazione PRISA del 2021 per il personale addetto al controllo ufficiale, mediante l'applicazione delle relative check list, predisposte in via sperimentale su un congruo numero di etichette alimentari appartenenti a differenti categorie di prodotti.

L'obiettivo è verificare, la corretta applicazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011 e, in presenza di indicazioni nutrizionali o sulla salute, la corretta applicazione delle disposizioni del Reg. (CE) 1924/2006 mediante confronto tra le indicazioni in etichetta e i claims previsti dagli articoli 13 e 14 del Reg. (CE)

1924/2006, autorizzati ed inseriti negli elenchi del Reg. (CE) 432/2012. Lo studio evidenzia che l'impiego delle check list consente, in caso di rilevazioni di non conformità, di dare uniformità nell'identificazione e nella definizione delle azioni da adottare da parte del personale addetto ai controlli ufficiali e, inoltre, lo strumento consente di adottare misure e provvedimenti proporzionati al rischio effettivo rilevato, aumentando l'efficacia degli interventi di prevenzione facendo sì che l'operatore alimentare ponga rimedio e ne impedisca il ripetersi.

Summary

The State-Regions Conference Agreement 212/CSR of 10 November 2016 established the guidelines for official controls, according to Regulations (EC) 882/2004 and (EC) 854/2004, now repealed by Reg. (EU) 625/2017, which has widened the scope of official controls, establishing general obligations of competent authorities, through procedures to ensure effectiveness and adequacy of official controls, guaranteeing the impartiality, quality and consistency of the controls and official activities. In the field of official control, provisions of Reg. (EU) 1169/2011, relating to food information and Reg. (EC) 1924/2006, relating to nutritional and health claims. The verification of food products' labelling, presentation and the correctness of nutritional and health claims on food labels is a second-level verification proposed within the Integrated Regional Plan for Food Safety Controls (PRISA - Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare) which establishes official control activities and the planning of controls on food products to protect consumer health (food safety, allergens) and consumers'

interests (food quality, right to choose, label information and nutritional aspects). The study aims to verify mandatory and voluntary indications in food labels, through procedures promoted by the regional subcommission at the PRISA training course in 2021 for operators responsible for official control, and the application of the relevant checklists, prepared on an experimental basis, through the compilation of checklists on a suitable number of food labels belonging to different categories. The objective is to verify the correct application of the provisions of Reg. (EU) 1169/2011, and, if there are nutritional or health claims, the correct application of Reg. (EC) 1924/2006, by comparison of the food label and the claims indications under articles 13 and 14 of Reg. (EC) 1924/2006 and the authorized claims listed in Reg. (EC) 432/2012. The proposal underlines how the operational tool, if there are any non-compliance findings, will facilitate the compilation of checklists and greater homogeneity in the identification and definition of action to be taken by the staff responsible for official control and, furthermore, the application of the tool allows to adopt measures and provisions proportionate to the actual risk detected, increasing the effectiveness of prevention interventions, through appropriate measures to ensure that the food operator remedies and prevents its repeat.

TAKE AT HOME MESSAGE

- l'attività di controllo delle informazioni in etichetta è un'azione interdisciplinare tra i tecnici della prevenzione del SIAN e del SVET, a tutela degli interessi del consumatore e dell'OSA.
- l'etichettatura e la sicurezza alimentare sono materie che richiedono un continuo aggiornamento normativo.
- le check list possono diventare uno strumento efficace per effettuare una valutazione preliminare della conformità dell'etichetta alimentare e un supporto per intercettare eventuali mancanze nei requisiti normativi, evitando l'immissione in commercio di prodotti potenzialmente non conformi e che potrebbero essere soggetti a futuri ritiri dal commercio

Introduzione

L'obesità a livello mondiale è quasi triplicata tra il 1975 e il 2016¹. In Italia, nel biennio 2021-2022 i dati della sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) relativi a peso e altezza portano a stimare che 4 adulti su 10 siano in eccesso ponderale².

Sovrappeso e obesità sono correlati all'insorgenza di patologie cronico-degenerative (ipertensione arteriosa, diabete di tipo 2, dismetabolismi lipidici, malattie cardiovascolari, neoplasie), che comportano costi ingenti per il Sistema Sanitario Nazionale per l'impegno dei servizi sanitari nel trattamento di tali patologie, oltre a compromettere il benessere generale della società.

La causa principale dell'aumento di peso è lo squilibrio tra calorie assunte e quelle consumate, associato ad una concomitante diminuzione dei livelli di attività fisica.

Per il contrasto dell'insorgenza dell'obesità

sono state proposte diverse tipologie di interventi preventivi con lo scopo di promuovere una sana alimentazione, fornendo informazioni accurate e di facile comprensione sul valore nutrizionale degli alimenti e delle bevande, evidenziando anche il ruolo della qualità degli alimenti per la salute dei consumatori.

La strategia decennale "Farm to Fork"³ della Comunità europea, si pone l'obiettivo di orientare i paesi verso un sistema alimentare equo, sano e più sostenibile per l'ambiente, e mira ad aumentare l'accessibilità alle corrette informazioni alimentari. L'etichettatura alimentare si propone come uno strumento per permettere ai consumatori di fare scelte alimentari sane.

Per veicolare il messaggio al consumatore ma, al tempo stesso, garantirne la correttezza, gli stati membri dell'Unione europea hanno affrontato il problema della comprensione delle informazioni obbligatorie e volontarie da

parte del consumatore e i tre obiettivi principali da perseguire:

- informazione del consumatore
- tutela del consumatore
- pratiche commerciali leali.

.Obiettivi dello studio

L'obiettivo è utilizzare le linee guida della Regione Piemonte per la verifica dell'etichettatura, ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011, e delle indicazioni nutrizionali e salutistiche, ai sensi del Reg. (CE) 1924/2006 ai fini di verificare la completezza delle indicazioni contenute nelle linee guida e nelle check list attraverso l'applicazione delle stesse su diverse tipologie di alimenti. Queste check list sono state introdotte come strumento per la verifica di secondo livello, nell'ambito dei controlli ufficiali previsti dal Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) secondo il Reg. (UE) 625/2017, che prevede l'ispezione della tracciabilità, dell'etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio. L'attività di verifica dell'etichettatura e delle disposizioni comunitarie per le indicazioni nutrizionali e/o sulla salute, è attribuita in base alle specifiche competenze ai Servizi Veterinari (SVET) relative agli alimenti di origine animale (carne, uova, latte, pesce, miele) e ai Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) per quelle relative a quelli di origine vegetale e la verifica dei claims nutrizionali e salutistici. Nel presente studio si è proceduto a:

- verificare la corretta applicazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011
- nel caso di presenza di indicazioni nutrizionali o sulla salute, verifica della corretta applicazione delle disposizioni del

Reg. (CE) 1924/2006⁴

- effettuare il confronto tra le indicazioni in etichetta e i claims previsti dagli articoli 13 e 14 del Reg. (CE) 1924/2006, autorizzati ed inseriti negli elenchi del Reg. (CE) 432/2012⁵ o nei singoli regolamenti specifici
- redazione del verbale di verifica mediante la compilazione delle check list predisposte.

.Materiali e metodi

Ogni confezione è stata fotografata al fine di consentire l'analisi utilizzando la linea guida promossa in via sperimentale al corso PRISA per il personale addetto al controllo ufficiale sulle disposizioni in materia di etichettatura degli alimenti. Gli strumenti predisposti dalle sottocommissioni per il controllo ufficiale da parte del personale incaricato saranno impiegati per valutare:

- la completezza delle linee guida
- la funzionalità degli strumenti elaborati per il personale addetto ai controlli ufficiali.

Le check list "Procedura di controllo etichettatura alimenti – Check list Regione Piemonte"⁶ (figura 1) per la valutazione della conformità dei requisiti obbligatori dell'etichettatura secondo il Reg. (UE) 1169/2011 e "Controllo ufficiale sulle informazioni volontarie presenti sull'etichettatura degli alimenti preimballati – Check list Regione Piemonte"⁷ (figura 2) per la valutazione del rispetto dei requisiti volontari di etichettatura, le indicazioni nutrizionali e sulla salute secondo il Reg. (CE) 1924/2006 sono state sperimentate su 105 etichette alimentari suddivise in 7 macrocategorie (prodotti da forno, snack dolci, snack salati, bevande, latte e derivati, prodotti di origine animale, piatti pronti e conserve) riferibili a prodotti

commercializzati presso alcuni marchi della GDO. Sono poi state selezionate con criterio casuale 30 etichette per la valutazione delle indicazioni nutrizionali o sulla salute secondo il Reg. (CE) 1924/2006.

Ogni confezione è stata fotografata al fine di consentire l'analisi utilizzando le linee guida promosse in via sperimentale al corso PRISA per il personale addetto al controllo ufficiale sulle disposizioni in materia di etichettatura degli alimenti al fine di valutare:

- la completezza delle linee guida in merito al contenuto e alle modalità di compilazione delle check list
- l'adeguatezza dello strumento per la verifica delle informazioni e delle diciture (obbligatorie e volontarie), riportate sugli imballaggi
- la funzionalità dello strumento al fine dell'adozione dei provvedimenti a seguito di controlli ufficiali

Figura 1. Procedura di controllo etichettatura alimenti – Check list Regione Piemonte

1) Principi generali comuni a tutti i tipi di alimenti preimballati		SI	NO	C	NC	NA	altri in caso di non conformità		
1.1 Le informazioni di etichettatura sono riportate in lingua italiana?								violazione art. 3 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista	
1.2 Le informazioni riportate, anche attraverso la rappresentazione grafica, possono indurre in errore il consumatore circa (art. 7, Reg. (UE) 1169/11):									
<input type="checkbox"/> la natura dell'alimento? <input type="checkbox"/> l'identità dell'alimento? <input type="checkbox"/> le proprietà che l'alimento possiede? <input type="checkbox"/> la composizione dell'alimento? <input type="checkbox"/> la quantità dell'alimento? <input type="checkbox"/> la durata di conservazione dell'alimento? <input type="checkbox"/> il paese di origine o il luogo di provenienza dell'alimento? <input type="checkbox"/> il metodo di fabbricazione o di produzione dell'alimento?									
1.3 Le informazioni riportate attribuiscono al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede oppure suggeriscono al consumatore che l'alimento possiede proprietà particolari rispetto ad analoghi alimenti con la stessa caratteristiche? (art. 7 lettera b-c, Reg. (UE) 1169/11)									violazione art. 4 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista
1.4 Le informazioni riportate attribuiscono al prodotto le proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana o fare riferimento a tali proprietà? (art. 7 e 8, Reg. (UE) 1169/11)									
1.5 Le informazioni riportate sono facilmente visibili e chiaramente leggibili ed eventualmente individuali? (art. 13, par. 1, Reg. (UE) 1169/11)									violazione art. 6 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista
1.6 Le informazioni riportate sono nascoste, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi di separazione? (art. 13, par. 1, Reg. (UE) 1169/11)									
1.7 Le indicazioni relative a: denominazione di vendita, quantità netta e gradazione alcolica, quest'ultima qualora prevista, appaiono nello stesso campo visivo? (fatti salvi i casi di omissione previsti dal par. 4 dell'art. 16 del Reg. (UE) 1169/11)									violazione art. 5 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista
1.8 Sull'alimento preimballato, sono presenti le informazioni obbligatorie relative a (art. 9, Reg. 1169/11):									
<input type="checkbox"/> denominazione di vendita? <input type="checkbox"/> elenco degli ingredienti? <input type="checkbox"/> quantità netta o ingredienti che provocano allergie o intolleranze? <input type="checkbox"/> quantità netta? <input type="checkbox"/> Termine minimo di conservazione o data di scadenza? <input type="checkbox"/> Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego, ove previste? <input type="checkbox"/> Nome o ragione sociale o indirizzo dell'operatore responsabile delle informazioni o dell'importatore se questo non è abilitato nell'Unione Europea? <input type="checkbox"/> Titolo alcolometrico ove previsto? <input type="checkbox"/> Dichiarazione nutrizionale? <input type="checkbox"/> Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento ove previsto?									
2) Imballaggi multipli		SI	NO	C	NC	NA			
2.1 Le informazioni obbligatorie sulla quantità netta sono presenti:									
<input type="checkbox"/> su tutti gli imballaggi? (qualora tutti gli imballaggi siano unità di vendita) <input type="checkbox"/> sull'imballaggio esterno? (qualora gli imballaggi interni non siano unità di vendita) <input type="checkbox"/> è indicata la quantità netta totale? (qualora gli imballaggi interni non siano unità di vendita) <input type="checkbox"/> è indicato il numero di pezzi, qualora questo non sia chiaramente visibile?									
3) Alimenti destinati all'industria per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (art. 20, D. Lgs. 231/17)		SI	NO	C	NC	NA			
3.1 Gli alimenti destinati ad altri operatori diversi dal consumatore finale recano sull'imballaggio o sul recipiente o sui documenti commerciali le informazioni obbligatorie relative a:									
<input type="checkbox"/> Denominazione di vendita? <input type="checkbox"/> Sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze? <input type="checkbox"/> Quantità netta? <input type="checkbox"/> Nome o ragione sociale e indirizzo del responsabile dell'alimento? <input type="checkbox"/> Lotto, ove necessario?									
4) Indicazioni di etichettatura complementari (Allegato III, Reg. (UE) 1169/11)		SI	NO	C	NC	NA		violazione art. 5 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista	
4.1 L'etichetta contenuta all'interno di ogni confezione deve riportare, in modo leggibile, la denominazione di vendita, con una delle seguenti espressioni: "contenuto netto", "contenuto netto per porzione", "contenuto netto per unità di consumo", "contenuto netto per unità di misura", "contenuto netto per unità di peso", "contenuto netto per unità di volume" (art. 11, par. 1, Reg. (UE) 1169/11)									
4.2 Le informazioni complementari sono riportate in modo conforme?									
5) Vendita a distanza (art. 14, Reg. (UE) 1169/11) – Informazioni da verificare sul portale di vendita a distanza (sito internet o/o catalogo cartaceo)		SI	NO	C	NC	NA		violazione art. 7 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista	
5.1 L'alimento preimballato reca le informazioni obbligatorie, con l'eccezione del TMC, data di scadenza?									
5.2 L'etichetta contenuta all'interno di ogni confezione deve riportare, in modo leggibile, la denominazione di vendita, con una delle seguenti espressioni: "contenuto netto", "contenuto netto per porzione", "contenuto netto per unità di consumo", "contenuto netto per unità di misura", "contenuto netto per unità di peso", "contenuto netto per unità di volume" (art. 11, par. 1, Reg. (UE) 1169/11)									
5.3 L'alimento non preimballato reca le informazioni obbligatorie previste dall'art. 19 del D. Lgs. 231/17?									
6) Informazioni volontarie (art. 36 e 37, Reg. (UE) 1169/11)		SI	NO	C	NC	NA		violazione art. 10 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista	
6.1 Sono presenti sull'imballaggio/etichetta le informazioni volontarie?									
6.2 Se le informazioni sono conformi al regolamento (UE) 1169/11									
7) Indicazioni obbligatorie – DENOMINAZIONE DI VENDITA		SI	NO	C	NC	NA		violazione art. 8 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista	
7.1 La denominazione di vendita è espressa in modo sufficientemente chiaro da non indurre in errore circa la natura e l'identità dell'alimento?									
7.2 La denominazione di vendita dell'alimento è stata sostituita con marchi di fabbrica, di commercio o denominazioni di fantasia? (art. 17, par. 4, Reg. (UE) 1169/11)									
7.3 La denominazione di vendita è stata sostituita con una denominazione protetta o riservata come proprietà intellettuale? (art. 17, par. 4, Reg. (UE) 1169/11)									
7.4 Nei casi di trattamento fisico o chimico/fisico dell'alimento, la denominazione di vendita dell'alimento è accompagnata da una delle informazioni obbligatorie relative allo stato fisico o trattamento subito? (Allegato VI, Reg. (UE) 1169/11)									
8) Indicazioni obbligatorie – INGREDIENTI		SI	NO	C	NC	NA		violazione art. 9 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista	
8.1 L'elenco degli ingredienti è preceduto dalla parola "ingredienti"?									
8.2 Gli ingredienti sono designati con la loro denominazione specifica? (art. 18, par. 1, Reg. (UE) 1169/11)									
8.3 Sono presenti ingredienti designati con il nome della categoria di appartenenza autorizzata con una denominazione specifica? (Allegato VI, parte B, Reg. (UE) 1169/11)									
8.4 Se sì, tali ingredienti sono riportati in modo conforme?									
8.5 L'elenco degli ingredienti riporta anche le indicazioni relative allo stato fisico nel quale si trova l'ingrediente o dello specifico trattamento da esso subito? (es. "in polvere", "idratato", ecc.) (Art. 18 e Allegato VI, Reg. (UE) 1169/11)									
8.6 Sono riportati gli aromi nella lista degli ingredienti?									
8.7 Se sì, gli aromi sono riportati con una denominazione specifica?									
8.8 La denominazione specifica dell'aroma è conforme ad una delle categorie elencate all'art. 2, par. 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), del Reg. (CE) 1334/07 (Allegato VII, Parte D, par. 1, Reg. (UE) 1169/11)									
8.9 Nell'elenco degli ingredienti sono presenti "aromi naturali"?									
8.10 Nell'elenco degli ingredienti sono presenti additivi?									
8.11 Gli additivi indicati sono preceduti dal nome della categoria di appartenenza o dalla loro funzione svolta? (Allegato VI, Parte B e C Reg. (UE) 1169/11)									
8.12 Nel caso di ingredienti composti l'ingrediente viene seguito dagli ingredienti di cui è composto?									
9) Indicazioni obbligatorie – INGREDIENTI CARATTERIZZANTI		SI	NO	C	NC	NA		violazione art. 11 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista	
9.1 La denominazione di vendita è accompagnata dall'indicazione di un ingrediente particolare?									
9.2 Se sì, nell'elenco degli ingredienti è indicata anche la quantità dello stesso ingrediente espressa in percentuale?									
9.3 L'indicazione della denominazione di vendita riportata è accompagnata da un ingrediente particolare o categoria di ingredienti evidenziati con parole, immagini o rappresentazioni grafiche?									
9.4 Se sì, nell'elenco degli ingredienti è indicata anche la quantità dello stesso ingrediente o categoria di ingredienti espressa in percentuale?									
10) Indicazioni obbligatorie – QUANTITÀ NETTA		SI	NO	C	NC	NA		violazione art. 11 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista	
10.1 La quantità netta è espressa in modo conforme? (art. 23 e Allegato IV, Reg. (UE) 1169/11)									
10.2 Sono presenti imballaggi contenuti da due o più preimballaggi non considerati unità di vendita?									
10.3 Se sì, è riportata l'indicazione della quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali?									
10.4 Sono presenti imballaggi con alimenti solidi immersi in un liquido di copertura?									
10.5 Se sì, è riportata anche l'indicazione del peso netto spacciolato?									
10.6 Sono presenti alimenti con la glassa di copertura?									
10.7 Se sì, è presente anche l'indicazione del peso dell'alimento esclusa la glassa?									

11	Indicazioni obbligatorie - TERMINI MINIMI DI CONSERVAZIONE / DATA DI SCADENZA / DATA DI CONGELAMENTO (allegato X, Reg. (UE) 1169/11)	SI	NO	C	NC	NA
11.1	Il "MC" è riportato con una delle due espressioni seguenti? <input type="checkbox"/> «da consumarsi preferibilmente entro il...» <input type="checkbox"/> «da consumarsi preferibilmente entro fine...»					
11.2	Il «data di scadenza» è riportata secondo la formulazione «da consumarsi entro...» seguita dalla data nell'ordine gg/mm e eventuale /aa?					
11.3	Per gli alimenti congelati (a base di carne o pesce non trasformati) la data di congelamento è presente con una delle seguenti espressioni che indicano la data di congelamento? <input type="checkbox"/> «Congelato il...» seguita dalla data <input type="checkbox"/> «Congelato il...» seguita dall'indicazione del punto con la data è indicata sull'etichetta					
12	Indicazioni obbligatorie - LOTTO	SI	NO	C	NC	NA
12.1	È riportato il numero di lotto, fatto salvo le esenzioni previste dall'art. 17, par. 7, del D. Lvo 231/17?					
12.2	Se sì, il lotto è facilmente visibile, leggibile e indelebile?					
13	Indicazioni obbligatorie - NOME O RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DEL RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI	SI	NO	C	NC	NA
13.1	Il Nome o Ragione sociale e indirizzo dell'operatore responsabile delle informazioni è presente sull'etichetta/etichetta? (art. 8, par. 1, Reg. (UE) 1169/11)					
14	Indicazioni obbligatorie - PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA	SI	NO	C	NC	NA
14.1	È riportato il Paese di origine o il luogo di provenienza?					
14.2	L'indicazione è obbligatoria, in quanto, prevista da disposizioni comunitarie o nazionali?					
14.3	Il Paese di origine o luogo di provenienza riportato è diverso dal Paese di origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario? (art. 2, Reg. (UE) 2018/775)					
14.4	Se sì, il Paese di origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario è riportato? (art. 2, Reg. (UE) 2018/775)					
14.5	Se sì, il Paese di origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario è riportato, ogni volta, nello stesso campo visivo dell'indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza del prodotto finito? (art. 2, Reg. (UE) 2018/775)					
15	Indicazioni obbligatorie - TITOLO ALCOIMETRICO (art. 28 e allegato XII, Reg. (UE) 1169/11)	SI	NO	C	NC	NA
15.1	È riportato il titolo alcolometrico e il contenuto alcolico?					
15.2	Se sì, il contenuto alcolico è indicato con una cifra intera e un decimale, seguita dal simbolo «% vol. >»?					
16	Indicazioni obbligatorie - DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE	SI	NO	C	NC	NA
16.1	Sono riportate le informazioni nutrizionali?					
16.2	Le informazioni nutrizionali sono espresse per 100 g o 100 ml di alimento? (Art. 32, Reg. 1169/11)					
16.3	La dichiarazione nutrizionale reca almeno le seguenti informazioni? (Art. 30, par. 1, Reg. 1169/11)					
	<input type="checkbox"/> Valore energetico					
	<input type="checkbox"/> Grassi					
	<input type="checkbox"/> Acidi grassi saturi					
	<input type="checkbox"/> Carboidrati					
	<input type="checkbox"/> Zuccheri					
	<input type="checkbox"/> Proteine					
	<input type="checkbox"/> Sale					
16.4	Il valore energetico è espresso in Kcal e KJ?					
16.5	Le sostanze nutritive diverse dal valore energetico sono espresse in grammi (g), milligrammi (mg) o microgrammi (µg) per la massa?					
16.6	Le informazioni nutrizionali sono completate con quelle volontarie relative al numero? (Art. 30, par. 2, Reg. 1169/11)					
	<input type="checkbox"/> Acidi grassi monoinsaturi					
	<input type="checkbox"/> Acidi grassi polinsaturi					
	<input type="checkbox"/> Polifenoli					
	<input type="checkbox"/> Amido					
	<input type="checkbox"/> Fibra					
	<input type="checkbox"/> Sali minerali o vitamine					
16.7	Le informazioni nutrizionali facoltative sono riportate secondo l'ordine descritto nell'allegato IV del Reg. (UE) 1169/11 (art. 34, p. 5, Reg. (UE) 1169/11)					
16.8	La dicitura «Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400/2000 kcal)» qualora riportata è posta in prossimità dell'indicazione del valore energetico? (art. 32, punto 5, Reg. (UE) 1169/11)					
16.9	Le informazioni nutrizionali riportate risultano sostituite dalla dicitura «Contiene quantità trascurabili di...», calcolata accanto alla dichiarazione nutrizionale? (art. 34, Reg. (UE) 1169/11)					
16.10	Le informazioni nutrizionali riportate sono elencate tutte nello stesso campo visivo?					
16.11	Le dimensioni dei caratteri di stampa delle informazioni nutrizionali sono le stesse delle altre indicazioni obbligatorie?					
16.12	Le informazioni nutrizionali riportate sono elencate rispettando l'ordine di presentazione previsto (allegato IV, Reg. (UE) 1169/11)					

[soluzione art. 12 li. 231/17 servizio prevede](#)

[soluzione art. 8 p. 1. 231/17 servizio prevede](#)

[soluzione art. 14 p. 1. 231/17 servizio prevede](#)

[soluzione art. 15 p. 1. 231/17 servizio prevede](#)

[soluzione art. 16 p. 1. 231/17 servizio prevede](#)

Figura 2. "Controllo ufficiale sulle informazioni volontarie presenti sull'etichettatura degli alimenti preimballati – Check list Regione Piemonte"

		S	NO	C	NC	Requisito di sintesi	Azioni in caso di non conformità
INFORMAZIONI VOLONTARIE (art. 36 e 37, Reg. [UE] 1169/11)							
D.1	Sono presenti sull'etichetta/etichetta le informazioni volontarie?					art. 36	violazione art. 16 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE O ETICHETTATURA NUTRIZIONALE							
D.2	È presente la dichiarazione nutrizionale?						
D.2.1	È presente una indicazione nutrizionale e/o sulla salute che fa riferimento ad una sostanza nutritiva di cui all'art. 30, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1169/2011?					art. 30 - art. 35	violazione art. 35 D. Lgs. 231/17 sanzione prevista
D.2.2	Se la risposta (R.21) è "SI" la quantità della sostanza nutritiva figura nella dichiarazione nutrizionale in conformità agli artt. da 30 a 35 e agli Allegati XII (Consumi di riferimento giornalieri -NMR- Valori Nutritivi di Riferimento- per VITAMINE e SALI MINERALI) e Consumi di riferimento di ELEMENTI ENERGETICI E NUTRITIVI DIVERSI: DALLE VITAMINE E SALI MINERALI per gli adulti) del Reg. [UE] 1169/11?						
D.2.3	Se la risposta (R.21) è "NO" la quantità della sostanza nutritiva cui fa riferimento l'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è indicata nello stesso campo visivo della dichiarazione nutrizionale?						
D.2.4	Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza nutritiva cui fa riferimento l'indicazione nutrizionale e/o sulla salute figura nella dichiarazione nutrizionale sono appropriate alle singole sostanze interessate?						
MARCHIO, DENOMINAZIONE COMMERCIALE O DENOMINAZIONE DI FANTASIA							
D.3	Sono presenti un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura che possano essere interpretati come indicazione nutrizionale o salutistica?						
D.3.1	se la risposta è "SI" Sull'etichettatura dove è presente un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia è riportato anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del Reg. CE 1924/2006?						
D.3.2	se la risposta è "NO" Il marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura esiste anteriormente al 1° gennaio 2005? (Reg. CE 1924/2006 art.27, paragrafo 2)					(SI*) prodotti recanti marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia possono essere commercializzati fino al 19/01/2022, trascorso tale periodo si applicano le disposizioni del Reg. CE 1924/2006	
D.3.3	Il marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura appartiene ai prodotti alimentari autorizzati nel Reg [UE] 2019/243 per le deroghe previste all'art. 1, paragrafo 3 del Reg CE, come DISCONTORI GENERALI?						
INDICAZIONI NUTRIZIONALI							
D.4	È presente una indicazione nutrizionale, ovvero qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: all'energia (valore calorico) che apporta, apporta a basso ridotto o accresciuto o, non apporta e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene? (Reg. CE 1924/2006 art. 2, paragrafo 2, punto 4)						
D.4.1	se la risposta è "SI" Sono presenti claims nutrizionali in bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol? (Reg. CE 1924/2006 art. 4 paragrafo 3)					art. 4, paragrafo 3	Sanzioni amministrative secondo il D. Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 art. 4, paragrafo 3 Reg CE 1924/2006
D.4.1	se la risposta è "SI", riguardano:						
R.4.1	Claims nutrizionali sul basso tenore alcolico						
R.4.2	Claims nutrizionali sulla riduzione del contenuto alcolico						
R.4.3	Claims nutrizionali sulla riduzione del contenuto energetico						
D.5	Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se presenti nell'Allegato "Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione" e conformi alle condizioni specifiche stabilite dal Reg. CE 1924/2006 art. 8, paragrafo 1. Indicare nello spazio sottostante l'indicazione/i presente/i in etichetta (es. fonte di fibre, senza calorie, a basso contenuto di grassi, etc)						(scrivere per esteso la indicazione nutrizionale o acquilirla attraverso un reperto fotografico)
INDICAZIONE NUTRIZIONALE 1							
Indicazione nutrizionale 2							
Indicazione nutrizionale 3							
D.5.1	L'indicazione/i nutrizionale/i presente/i in etichetta è/hono presente/i nell'Allegato "Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione" del Reg. CE 1924/2006.					art. 8	Sanzioni amministrative secondo il D. Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 art. 8, paragrafo 3 Reg CE 1924/2006
R.5.1.1	Indicazione nutrizionale 1						
R.5.1.2	Indicazione nutrizionale 2						
R.5.1.3	Indicazione nutrizionale 3						
D.5.2	Se la risposta (S.1.1, S.1.2, S.1.3) è "SI" riassumere le condizioni di applicazione (ultimi servite nell'Allegato "Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione" del Reg. CE 1924/2006.						Sanzioni amministrative secondo il D. Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 art. 8, paragrafo 3 Reg CE 1924/2006
D.6 Sono presenti in etichetta indicazioni nutrizionali comparative? (Reg. CE 1924/2006 art. 9)							
D.6.1	se la risposta è "SI"						
D.6.1.1	Il confronto è fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria? (Reg. CE 1924/2006 art. 9, paragrafo 1)					art. 9	Sanzioni amministrative secondo il D. Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 art. 9, paragrafo 1
D.6.1.2	È specificata la differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico? (Reg. CE 1924/2006 art. 9, paragrafo 1)						
D.6.1.3	Il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto? (Reg. CE 1924/2006 art. 9, paragrafo 1)						
D.7 Le indicazioni nutrizionali impiegate in etichetta (Reg. CE 1924/2006 art. 2):							
D.7.1	Risultano essere false, ambigue o fuorvianti? (Reg. CE 1924/2006 art. 2, paragrafo 1, lettera a)						
D.7.2	Danno adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti? (Reg. CE 1924/2006 art. 2, paragrafo 1, lettera b)					art. 2	Sanzioni amministrative secondo il D. Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 art. 2, paragrafo 1 Reg CE 1924/2006
D.7.3	Incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento? (Reg. CE 1924/2006 art. 2, paragrafo 1, lettera c)						
D.7.4	Affermano, suggeriscono o sottintendono che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive? (Reg. CE 1924/2006 art. 2, paragrafo 1, lettera d)						
D.8	L'impiego dei claims nutrizionali è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti "condizioni generali" (Reg. CE 1924/2006 art. 5):						

D.8.1	E' dimostrato sulla base di dati scientifici che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera a)									
D.8.2	La sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato sulla base di dati scientifici? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera b - punto i)									
D.8.3	La sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera b - punto ii)									
D.8.4	La sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera c)									
D.8.5	La quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera d)									
D.8.6	Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 3)							art. 5, paragrafo 3		
INDICAZIONI SULLA SALUTE										
D.9	E' presente una indicazione sulla salute, ovvero qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute? (Reg. CE 1924/2006 art. 2 paragrafo 2 punto 5)									
D.10	Se la risposta è "SI" sono presenti claim sulla salute in bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcool? (Reg. CE 1924/2006 art. 4 paragrafo 3)							art. 4, paragrafo 3		Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 (art. 6, paragrafo 3 Reg CE 1924/2006)
D.11	Le indicazioni sulla salute, non possono mai essere riferite al prodotto finito ma lo sono soltanto ai suoi componenti o sostanze per le quali è stata data l'autorizzazione, sono vietate a meno che non siano autorizzate ed inserite negli elenchi degli art. 13 e art. 14 del Reg. (CE) 1924/2006, o ancora "pendenti".									(scrivere per esteso l'indicazione sulla salute o acquisirla attraverso un reperto fotografico)
R.11	Indicazione sulla salute 1 Indicazione sulla salute 2 Indicazione sulla salute 3									
D.11.1	In caso di indicazioni in art. 13 del Reg. (CE) 1924/2006 le indicazioni sulla salute che descrivono o specificano riferimento al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo umano a livello molecolare e cellulare, e/o di un componente, nell'Allegato "elenco delle indicazioni sulla salute consentite" del Reg. CE 432/2012 o sono tra quelle ancora pendenti?							art. 10		Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 (art. 6, paragrafo 3 Reg CE 1924/2006)
R.11.1.1	Indicazione sulla salute 1									
R.11.1.2	Indicazione sulla salute 2									
R.11.1.3	Indicazione sulla salute 3									
D.11.2	Se la risposta (R. 11.1.1, R. 11.1.2 e R. 11.1.3) è "SI" l'indicazione/i rispetta/no la formulazione del wording e le condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare stabilite nell'Allegato "elenco delle indicazioni sulla salute consentite" del Reg. CE 432/2012?							art. 10		Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 (art. 6, paragrafo 3 Reg CE 1924/2006)
R.11.2.1	Indicazione sulla salute 1									
R.11.2.2	Indicazione sulla salute 2									
R.11.2.3	Indicazione sulla salute 3									
D.11.3	In caso di indicazione/i es art. 14 del Reg. (CE) 1924/2006 (le indicazioni sulla salute sulla riduzione dei rischi di malattia e quelle riferite allo sviluppo e alla salute dei bambini) a/sono presente/i nei singoli Regolamenti di autorizzazione?							art. 10		Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 (art. 6, paragrafo 3 Reg CE 1924/2006)
R.11.3.1	Indicazione sulla salute 1									
R.11.3.2	Indicazione sulla salute 2									
R.11.3.3	Indicazione sulla salute 3									
D.11.4	Se la risposta (R. 11.3.1, R. 11.3.2 e R. 11.3.3) è "SI" l'indicazione/i rispetta/no la formulazione del wording e le condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare stabilite nei singoli Regolamenti di autorizzazione?							art. 10		Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 (art. 6, paragrafo 3 Reg CE 1924/2006)
R.11.4.1	Indicazione sulla salute 1									
R.11.4.2	Indicazione sulla salute 2									
R.11.4.3	Indicazione sulla salute 3									
D.12	Le indicazioni sulla salute impiegate in etichetta (Reg. CE 1924/2006 art. 3):									
R.12.1	Risultano essere false, ambigue o fuorvianti? (Reg. CE 1924/2006 art. 3, paragrafo 1, lettera a)									
R.12.2	Danno addio a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti? (Reg. CE 1924/2006 art. 3, paragrafo 1, lettera b)							art. 3		Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg CE 1924/2006 (art. 6, paragrafo 3 Reg CE 1924/2006)
R.12.3	Incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento? (Reg. CE 1924/2006 art. 3, paragrafo 1, lettera c)									
R.12.4	Affermano, suggeriscono o sottintendono che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive? (Reg. CE 1924/2006 art. 3, paragrafo 1, lettera d)									
D.13	L'impiego dei claim salutistici è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti "condizioni generali" (Reg. CE 1924/2006 art. 5):									
R.13.1	E' dimostrato sulla base di dati scientifici che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera a)									
R.13.2	La sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato sulla base di dati scientifici? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera b - punto i)									

R.13.3	La sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera b – punto II)							Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg. CE 1924/2006 [art. 6, paragrafo 3 Reg. CE 1924/2006]
R.13.4	La sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera c)							
R.13.5	La quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 1, lettera d)							
R.13.6	Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante? (Reg. CE 1924/2006 art. 5, paragrafo 3)						art. 5, paragrafo 3	
D.14	Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura, o in mancanza dell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità ed in caso di vendita a distanza sono accompagnate da 2 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (Reg. CE 1924/2006 art. 10, paragrafo 2 punto a) e punto b), o se del caso, da tutte le 4 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE per il consumatore (Reg. CE 1924/2006 art. 10, paragrafo 2 dal punto a) al punto d) [Decisione di esecuzione della Commissione del 24/01/2013 "Linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui ad art. 10 Reg. CE 1924/2006] quali:							
D.14.1	È presente una dichiarazione relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano? (Reg. CE 1924/2006 art. 10, paragrafo 2 punto a)						art. 10	Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg. CE 1924/2006 [art. 6, paragrafo 3 Reg. CE 1924/2006]
D.14.2	È indicata la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato? (Reg. CE 1924/2006 art. 10, paragrafo 2 punto b)							
Quando ci sono particolari categorie di alimenti che si dovrebbe evitare completamente di ingerire da parte di alcune categorie di consumatori, potrebbero essere obbligatorie le seguenti 2 informazioni obbligatorie: ES. In caso di integratore contenente monacolina K occorre che venga inserita l'avvertenza: Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Non usare in gravidanza, durante l'allattamento e in caso di terapia con farmaci ipolipidizzanti v. LG MNSAL https://www.salute.gov.it/imgz/C_17_pagineArea_1268_4_8a.pdf								
D.14.3	È presente, se del caso una dichiarazione rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento? (Reg. CE 1924/2006 art. 10, paragrafo 2 punto c)						art. 10	Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg. CE 1924/2006 [art. 6, paragrafo 3 Reg. CE 1924/2006]
D.14.4	È presente un'appropriate avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive? (Reg. CE 1924/2006 art. 10, paragrafo 2 punto d)							
D.15	Sono presenti «indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia», ovvero qualunque indicazione sulla salute che afferma, suggerisce o sottintende che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana? (Reg. CE 1924/2006 art. 2 paragrafo 2 punto 5)							
D.15.1	Se la risposta (R.15) è "SI" è presente sull'etichettatura una dichiarazione indicante che "la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico"?						art. 10	Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg. CE 1924/2006 [art. 6, paragrafo 3 Reg. CE 1924/2006]
D.16	È presente un claim sulla salute generico (che indica benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute)? (Reg. CE 1924/2006 art. 10, paragrafo 3; Decisione di esecuzione della Commissione del 24/01/2013 "Linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui ad art. 10 Reg. CE 1924/2006)							
D.16.1	Se la risposta (R.16) è "SI" il claim sulla salute generico è accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute autorizzata?						art. 10	Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg. CE 1924/2006 [art. 6, paragrafo 3 Reg. CE 1924/2006]
D.16.2	Se la risposta (R.16.1) è "SI" l'indicazione specifica autorizzata sulla salute, figura "accanto a" o "dopo" (richiamata da un "asterisco") il claim generico sulla salute?							
RESTRIZIONE								
D.17	Impiego di talune indicazioni sulla salute (Reg. CE 1924/2006 art. 12)							
D.17.1	Sono presenti indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento? (Reg. CE 1924/2006 art. 12, punto a)						art. 12	Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg. CE 1924/2006 [art. 6, paragrafo 3 Reg. CE 1924/2006]
D.17.2	Sono presenti indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso? (Reg. CE 1924/2006 art. 12, punto b)							
D.17.3	Sono presenti indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni? (Reg. CE 1924/2006 art. 12, punto c)							
BOTANICALS								
D.18	Le indicazioni sulla salute sono presenti su un INTEGRATORE ALIMENTARE a base di sostanze e preparati vegetali (botanicals)?							
D.18.1	Se la risposta (R.18) è "SI" l'indicazione sulla salute è tra gli effetti fisiologici impiegabili per quella sostanza che è presente nell'Allegato 1 al DM 10 agosto 2018 sulla disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di Sostanze e preparati vegetali (come approvato con Decreto 5 gennaio 2018 e da ultimo con Decreto 24 luglio 2019)?							Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg. CE 1924/2006 [art. 6, paragrafo 3 Reg. CE 1924/2006]
D.18.2	Se l'INTEGRATORE ALIMENTARE a base di sostanze e preparati vegetali (botanicals) è presente nell'Allegato 1 al DM 10 agosto 2018 sulla disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di Sostanze e preparati vegetali, rispetta le eventuali "prescrizioni in etichetta" (avvertenze da riportare in etichetta per determinate fasce di consumatori, controindicazioni per l'uso o disposizioni relative all'apporto massimo di alcuni costituenti della pianta) previste?							Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg. CE 1924/2006 [art. 6, paragrafo 3 Reg. CE 1924/2006]
D.19	Le indicazioni sulla salute sono presenti su ALIMENTI DI USO CORRENTE (es. infuso, tisana)?							
D.19.1	Se la risposta (R.19) è "SI" l'ALIMENTO DI USO CORRENTE (es. infuso, tisana) è presente sul sito dell'EFSA (https://open.efsa.europa.eu) oppure l'OSA è in grado di giustificare la fondatezza scientifica dell'indicazione?							Sanzioni amministrative secondo il D.Lgs. 27/2017 oppure l'Autorità competente può chiedere entro 30 giorni all'OSA o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del Reg. CE 1924/2006 [art. 6, paragrafo 3 Reg. CE 1924/2006]

Sulla base dei contributi dei partecipanti ai corsi di formazione regionali, organizzati nei due anni precedenti dalla struttura ospitante (casi studio e discussione in aula), e grazie alla compilazione delle check list, sono emersi dei potenziali spunti di miglioramento da apportare alle check list per agevolare la compilazione.

Durante la fase iniziale delle attività che hanno compreso la predisposizione di un format di compilazione elettronico mediante una cartella di lavoro Excel suddivisa in differenti fogli di lavoro in cui:

- ▶ ad ogni domanda della check list si affianca il relativo riferimento all'articolo della disciplina sanzionatoria del D. Lgs. 231/2017 e del D. Lgs. 27/2017
- ▶ nei casi in cui gli articoli prevedano omissione o deroga ad una indicazione è stata inserita una nota a lato con esempi di omissione o deroga
- ▶ i riferimenti ipertestuali per gli articoli citati con il rimando agli allegati presenti nei regolamenti comunitari, riportando il testo per ciascuno degli allegati in un foglio dedicato nella cartella di lavoro (per i testi delle norme sono stati consultati i siti istituzionali Eurlex, Normattiva, e per i pareri scientifici i siti dell'EFSA e del Ministero della salute).
- ▶ per la verifica della conformità delle dichiarazioni nutrizionali che fanno riferimento ad una sostanza nutritiva e utilizzate in etichetta come indicazioni volontarie sono state inserite informazioni utili per verificare il rispetto dei parametri dei consumi di riferimento giornalieri presenti nel foglio di calcolo predisposto per la valutazione della conformità della dichiarazione nutrizionale obbligatoria

per i macronutrienti e micronutrienti. Per la creazione del foglio di calcolo è stato utilizzato il supporto delle linee guida proposte dai dietisti delle ASL TO4 e ASL AT per l'applicazione del Regolamento (CE) 1924/2006.

- ▶ per la verifica del rispetto delle condizioni di utilizzo delle dichiarazioni nutrizionali comparative è stato predisposto un foglio di calcolo per la valutazione della conformità dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i macronutrienti e micronutrienti e i relativi dati della media comparativa del prodotto analogo appartenente alla stessa categoria.

• Risultati

L'esame delle 105 etichette di prodotti alimentari, selezionate sul principio di casualità, appartenenti alle macrocategorie precedentemente selezionate (prodotti da forno, snack dolci, snack salati, bevande, latte e derivati, prodotti di origine animale, piatti pronti e conserve) ha evidenziato 6 non conformità (5,7%) a seguito dell'applicazione della check list "Procedura di controllo etichettatura alimenti – Check list Regione Piemonte" per la valutazione della conformità ai requisiti obbligatori dell'etichettatura secondo il Reg. (UE) 1169/2011. Delle 6 non conformità rilevate (5,7%), le macrocategorie più critiche sono risultate: per i prodotti da forno (4 casi, pari al 67%) e per le conserve (2 casi, pari al 33%).

Il numero esiguo di non conformità rilevate evidenzia come la GDO, sia al dettaglio che sulle proprie piattaforme di distribuzione, pone grande attenzione all'etichettatura dei prodotti alimentari, verificando le segnalazioni, anche

da parte degli stessi consumatori, in merito alla conformità dell'etichettatura.

Delle 105 etichette alimentari sono state scelte 30 (28,5%) etichette a campione tra quelle che riportavano delle indicazioni nutrizionali o sulla salute secondo il Reg. (CE) 1924/2006. Delle etichette selezionate, solo 3 (10%) sono risultate difformi ai parametri della normativa specifica per l'utilizzo dei claims nutrizionali e salutistici applicando la check list sperimentale "Controllo ufficiale sulle informazioni volontarie presenti sull'etichettatura degli alimenti preimballati – Check list Regione Piemonte" per la valutazione del rispetto dei requisiti volontari di etichettatura. In riferimento alla valutazione delle indicazioni volontarie che risultano non disciplinate dai regolamenti comunitari è necessario considerare che ogni indicazione volontaria che suggerisca, sia pure implicitamente, una relazione favorevole tra il consumo di un alimento, di una categoria di alimenti o di una sostanza specifica contenuto in essi, e la salute del consumatore (anche solo dal punto di vista nutrizionale) si qualifica come indicazione sulla salute o nutrizionale. Data la natura volontaria dell'indicazione è necessario valutare, caso per caso, la possibilità da parte dell'OSA di utilizzare delle indicazioni ammesse con un margine di autonomia nell'adozione di variazioni lessicali nella formulazione dell'indicazione. Le integrazioni proposte alle check list e l'analisi dei risultati saranno proposte per la preparazione della terza edizione del corso PRISA 2023 "Etichettatura dei prodotti alimentari – applicazione delle procedure operative relative ai controlli sull'etichettatura degli alimenti (Reg. (UE) 1169/2011) e sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche (Reg. (CE) 1924/2006)", che si terrà alla fine del 2023, rivolto al personale

dell'Azienda Sanitaria Locale per i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e i Servizi Veterinari.

• Discussione

La valutazione di un congruo numero di etichette di categorie di prodotti alimentari differenti ha permesso di verificare la versatilità e la semplicità di utilizzo delle check list ma anche di raccogliere spunti per l'aggiornamento delle procedure di lavoro. Compilando le check list, è possibile constatare che la maggior parte delle etichette prese in esame sono risultate conformi alla normativa, non rilevando gravi criticità, un risultato prevedibile e auspicabile dato che la raccolta delle etichette alimentari per la compilazione delle check list è stata svolta nei punti vendita al dettaglio e nella GDO (punti vendita e piattaforme online). Il distributore, infatti, assume la responsabilità della fornitura delle informazioni, ed è soggetto a sanzione da parte dell'autorità competente di controllo anche nei casi in cui i prodotti in questione sono venduti a marchio del produttore o confezionatore o dell'importatore. Proprio per questo all'interno dei canali di vendita e distribuzione devono essere presenti e implementati sistemi di controllo qualità efficaci per intercettare eventuali omissioni o criticità sull'etichettatura o sul prodotto alimentare stesso e una procedura per la gestione dei prodotti eventualmente da respingere per presenza di errori o omissioni in etichettatura. Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e le indicazioni volontarie, la collocazione delle informazioni sull'etichetta alimentare in più punti dell'imballaggio, in differenti campi visivi, può confondere i consumatori.

Il fine è una comunicazione trasparente ed una presentazione delle indicazioni ben compresa dai consumatori, anche in considerazione del fatto che gli alimenti promossi mediante indicazioni nutrizionali o sulla salute potrebbero essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono state aggiunte quindi è essenziale che le informazioni da veicolare attraverso l'etichettatura siano chiare, semplici e veritiere, ottenute e supportate da studi scientifici. Per la compilazione nella check list delle indicazioni volontarie nei punti dedicati al rispetto delle condizioni generali per l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute è necessaria la collaborazione e il confronto tra il tecnico della prevenzione e le figure sanitarie presenti all'interno del Dipartimento di Prevenzione (medico e dietista) per la verifica degli elementi presenti, la loro correttezza, supportata da elementi scientifici fondati e l'eshaustività per il consumatore medio. Sarebbe necessario integrare, all'interno della check list, l'analisi della grafica, dei testi o delle immagini che possono essere, anch'essi, elementi che possono indurre in inganno il consumatore sulla natura del prodotto ed essere oggetto di eventuali contestazioni.

Conclusioni

L'attività del controllo ufficiale, la procedura operativa e l'applicazione di uno strumento per la verifica delle etichette alimentari hanno l'obiettivo di adottare misure e provvedimenti proporzionati al rischio effettivo rilevato e proporre misure opportune per assicurare che l'operatore del settore alimentare ponga rimedio e ne impedisca il ripetersi, e devono

essere intese come attività di promozione della cultura della sicurezza alimentare e non con uno scopo puramente repressivo e sanzionatorio nei confronti dell'attività dell'OSA. Grazie all'applicazione delle procedure operative per la verifica di secondo livello e l'aggiornamento della cartella di lavoro, si può agevolare la compilazione delle check list da parte del tecnico della prevenzione e favorire un'azione di controllo omogenea. Per le imprese alimentari l'applicazione della normativa in materia di etichettatura alimentare nella fase di progettazione dell'etichetta alimentare risulta complessa. Infatti, nonostante siano presenti e attive sul territorio organizzazioni a supporto dei consumatori e delle imprese alimentari e non, come il Portale etichettatura e sicurezza prodotti del Laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino⁹, che si pone l'obiettivo di supportare le imprese e di fornire loro gli strumenti per assolvere agli obblighi di legge, sono ancora presenti delle criticità in fase di progettazione dell'etichettatura del prodotto alimentare. Valutando i pochi esempi di non conformità in materia di etichettatura alimentare rilevati, e in base alle precedenti esperienze annoverate dai tecnici della prevenzione dei servizi ospitanti ai corsi di formazione PRISA, possiamo individuare una carenza maggiore di informazione e formazione degli OSA delle realtà produttive di dimensioni ridotte.

A tal proposito si ritiene utile proporre l'impiego delle check list, non solo come strumento di verifica di secondo livello del controllo ufficiale, ma anche a sostegno dell'azione preventiva, mediante uno sportello informativo a supporto degli OSA nella stesura e progettazione delle etichette alimentari.

Il tecnico della prevenzione, applicando gli strumenti delle linee guida nell'ambito di questa attività, potrebbe evidenziare tempestivamente una mancanza o una inadeguatezza nelle indicazioni delle informazioni obbligatorie e offrire all'OSA riscontri utili per adeguarsi alla normativa. Le check list diventano quindi uno strumento utile per effettuare una tempestiva valutazione preliminare della conformità dell'etichetta alimentare in esame e un supporto per intercettare, in fase di progettazione dell'etichetta, eventuali errori o mancanze rispetto ai requisiti normativi, evitando l'immissione in commercio di prodotti potenzialmente non conformi e che potrebbero essere soggetti a futuri ritiri dal commercio.

Riferimenti bibliografici

1. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
2. <https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/sovrappeso#dati>
3. Bruxelles, 20.5.2020 COM (2020) comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente
4. Decisione di esecuzione della Commissione del 24/01/2013 "Linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui ad art. 10 Reg (CE) 1924/2006"
5. Proposte di flessibilità al Regolamento 432/2012. Criteri di massima. Ministero della Salute
6. Procedura di controllo etichettatura alimenti – Check list Regione Piemonte
7. Controllo ufficiale sulle informazioni volontarie presenti sull'etichettatura degli alimenti preimballati – Check list Regione Piemonte
8. Allegato XIII Reg. UE 1169/2011
9. <https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>